

STATUTO DELLA CONFERENZA SVIZZERA DEI DELEGATI COMUNALI, REGIONALI E CANTONALI ALL'INTEGRAZIONE

(Versione dell'11 novembre 2015)

Preambolo

Nella convinzione che

- a) i cittadini stranieri residenti in Svizzera costituiscano parte integrante della società svizzera;
- b) l'integrazione sia un processo continuo di adattamento reciproco fondato sul mutuo rispetto delle identità e sul principio di uguaglianza dei diritti e dei doveri di ciascun individuo;
- c) l'integrazione richieda uno sforzo equivalente da parte dei componenti e delle istituzioni della società d'accoglienza, da un lato, e dei cittadini stranieri, dei migranti e delle relative istituzioni, dall'altro;
- d) l'integrazione sia possibile unicamente se tutti gli abitanti della Svizzera, a prescindere dalla loro origine e dal loro statuto di soggiorno, siano tenuti a rispettare i diritti fondamentali indivisibili e irrevocabili sanciti dalla Costituzione federale e abbiano la possibilità di farli valere;
- e) l'integrazione dei cittadini stranieri e dei migranti sia legata indissolubilmente all'impegno profuso dalle istituzioni pubbliche nelle pari opportunità e nella lotta contro le discriminazioni;

i membri della Conferenza svizzera dei delegati comunali, regionali e cantonali all'integrazione adottano il seguente statuto.

I. Disposizioni generali

Articolo 1 Denominazione, sede, esercizio

¹ Sotto la denominazione di Conferenza svizzera dei delegati comunali, regionali e cantonali all'integrazione (CDI), di seguito «Conferenza», è istituita un'associazione senza scopo di lucro di cui all'articolo 60 segg. CC.

² La sede della Conferenza coincide con quella della Segreteria.

³ L'esercizio corrisponde all'anno civile.

Articolo 2 Neutralità

La Conferenza è neutrale e indipendente dal punto di vista politico e confessionale.

Articolo 3 Scopi

La Conferenza persegue i seguenti scopi in materia di integrazione, migrazione e non discriminazione:

- a) stimolare lo scambio di informazioni e la condivisione di esperienze tra i Comuni, le regioni, i Cantoni e i servizi federali competenti;
- b) partecipare alla pianificazione, alla definizione e all'attuazione della politica svizzera d'integrazione;
- c) favorire l'elaborazione di prese di posizione comuni e partecipare alle procedure di consultazione;
- d) sostenere i propri membri nello svolgimento dei compiti e incentivare lo sviluppo delle loro competenze specialistiche;
- e) agevolare la pianificazione e la realizzazione di progetti comuni a livello nazionale;
- f) far conoscere meglio le attività svolte da Comuni, regioni e Cantoni;
- g) promuovere la cooperazione e il coordinamento con altre istituzioni e organizzazioni che perseguono obiettivi analoghi.

II. Membri

Articolo 4 Categorie

Sono previste le seguenti categorie di membri:

- a) membri con diritto di voto;
- b) membri senza diritto di voto.

Articolo 5 Membri con diritto di voto

I delegati ufficiali all'integrazione dei Cantoni, delle regioni e dei Comuni della Svizzera possono essere ammessi alla Conferenza con la qualifica di membri con diritto di voto.

Articolo 6 Membri senza diritto di voto

¹ La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nonché altre istituzioni e incaricati all'integrazione delle regioni frontaliere dei Paesi limitrofi possono essere ammessi alla Conferenza con la qualifica di membri senza diritto di voto.

² I membri senza diritto di voto sono invitati alle sedute dell'Assemblea generale con voto consultivo e diritto di proposta.

³ Sono loro fornite tutte le informazioni necessarie.

Articolo 7 Ammissione

¹ Possono presentare domanda di ammissione alla Conferenza tutti i potenziali membri di cui agli articoli 5 e 6.

² Le decisioni riguardanti l'ammissione o l'esclusione di membri sono prese dall'Assemblea generale su proposta del Comitato.

³ Le istituzioni rappresentate dai membri versano una quota associativa destinata a finanziare la Segreteria e le relative spese.

Articolo 8 Dimissioni/esclusione

¹ La qualifica di membro si perde per dimissioni o per esclusione, qualora un membro non soddisfi più i requisiti posti dagli articoli da 5 a 7 del presente statuto.

² I membri possono dare le dimissioni per la fine di un anno civile nel rispetto di un termine di preavviso di sei mesi. La dimissione o l'esclusione in corso d'anno non danno diritto al rimborso della quota associativa già versata.

III. Organizzazione

Articolo 9 Organi

Gli organi della Conferenza sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Comitato;
- c) la Presidenza;
- d) le Conferenze regionali;
- e) la Segreteria.

Articolo 10 Mezzi

¹ Per raggiungere i propri scopi, l'associazione dispone dei seguenti mezzi: quote associative, ricavi delle manifestazioni organizzate, sussidi, proventi da convenzioni sulle prestazioni, donazioni e lasciti di qualsiasi genere.

² La tenuta dei conti della Conferenza e l'organizzazione della loro revisione competono al Comitato. Su proposta di quest'ultimo e con l'accordo dell'Assemblea generale tali attività possono essere delegate a terzi.

³ La Conferenza risponde delle obbligazioni assunte tramite il patrimonio sociale; è esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri.

IV. Assemblea generale

Articolo 11 Composizione

¹ L'Assemblea generale è composta da

- a) i membri cantonali;
- b) al massimo 26 membri comunali e regionali delegati dalle Conferenze regionali di cui all'articolo 21.

² Ciascuna conferenza regionale di cui all'articolo 21 ha facoltà di inviare delegati comunali e regionali in proporzione al numero di Cantoni che la compongono, annunciandoli alla Segreteria prima della seduta.

³ Tutti i membri hanno diritto di partecipare all'Assemblea generale con voto consultivo.

⁴ I membri di cui al capoverso 1 del presente articolo ricevono una carta di voto in occasione dell'Assemblea generale.

Articolo 12 Compiti

¹ L'Assemblea generale è l'organo supremo della Conferenza.

² L'Assemblea generale:

- a) nomina i membri del Comitato e designa tra questi la Presidenza;
- b) approva e rivede lo statuto;
- c) approva il rapporto annuale, i conti d'esercizio e il budget;
- d) ammette nuovi membri;
- e) fissa l'ammontare della quota associativa;
- f) delibera su progetti comuni;
- g) decide sulle prese di posizione di principio della Conferenza;
- h) ha il potere di sciogliere la Conferenza.

Articolo 13 Convocazione

¹ L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione della Presidenza.

² L'Assemblea generale può inoltre riunirsi una volta all'anno su convocazione della SEM, che in tal caso si fa carico dell'organizzazione della seduta. L'ordine del giorno è stabilito d'intesa con la Presidenza.

³ L'Assemblea generale può altresì essere convocata su richiesta di un quinto dei membri della Conferenza.

⁴ La convocazione, cui va allegato l'ordine del giorno, viene spedita a tutti i membri almeno dieci giorni prima della seduta.

⁵ Il Comitato iscrive all'ordine del giorno tutte le proposte dei membri pervenute alla Segreteria almeno 15 giorni prima della seduta.

⁶ I luoghi in cui si terranno le sedute l'anno successivo sono stabiliti in occasione dell'ultima Assemblea generale dell'anno in corso.

⁷ I membri possono farsi rappresentare da un collaboratore cui delegano il diritto di voto.

⁸ I membri possono partecipare all'Assemblea generale accompagnati da uno o due esperti.

⁹ Il Comitato può invitare all'Assemblea generale altre persone in qualità di ospiti.

Articolo 14 Delibere

¹ L'Assemblea generale delibera validamente alla presenza della maggioranza dei membri di cui all'articolo 11 capoverso 1.

² In linea di principio, la Conferenza si adopera per giungere a decisioni consensuali.

³ Se non viene raggiunto un consenso, le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti di cui all'articolo 11 capoverso 1, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 8, 23 e 24 del presente statuto. In caso di parità, decide il voto del copresidente in carica da meno tempo.

⁴ Ciascun membro di cui all'articolo 11 capoverso 1 dispone di un voto.

⁵ Ogni membro ha la facoltà di esprimere la propria opinione su tutti gli affari trattati dalla Conferenza.

⁶ I membri possono esprimersi in italiano, francese o tedesco.

⁷ Nessun membro può essere obbligato a partecipare a progetti comuni della Conferenza.

⁸ La Conferenza non può prendere decisioni che impegnino le autorità amministrative o politiche competenti.

Articolo 15 Presidenza

L'Assemblea generale è presieduta dalla Presidenza della Conferenza. I copresidenti si alternano in tale ruolo.

V. Comitato

Articolo 16 Composizione

¹ Il Comitato è composto dalla Presidenza e da cinque a sette altri membri aventi il diritto di voto.

² La composizione del Comitato deve garantire una rappresentatività equilibrata delle regioni e delle lingue nazionali, dei sessi nonché dei Cantoni e dei Comuni.

³ I membri del Comitato sono nominati per due anni e possono essere rieletti tre volte. Un'ulteriore nomina nel Comitato è ammessa dopo un'interruzione di almeno un mandato.

⁴ La SEM partecipa alle sedute del Comitato con voto consultivo.

Articolo 17 Compiti

¹ Fatte salve le prerogative dell'Assemblea generale, il Comitato:

- a) difende gli interessi generali della Conferenza;
- b) definisce il programma annuale e le priorità per il raggiungimento degli obiettivi concordati;
- c) pianifica e organizza le sedute dell'Assemblea generale della Conferenza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 capoverso 2;
- d) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea generale;
- e) è responsabile del budget e della tenuta dei conti della Conferenza, sottoposti ogni anno all'Assemblea generale;
- f) opera in stretta collaborazione con la Segreteria, le affida incarichi e la sostiene dal punto di vista dei contenuti;
- g) è rappresentato in tutte le Conferenze regionali da almeno un membro, che riferisce quanto deliberato dal Comitato e riporta le istanze formulate a livello regionale;
- h) rappresenta la Conferenza verso l'esterno;
- i) siede in gruppi di lavoro e organi di gestione interni e esterni e può delegare tale compito a altri membri.

² Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato può istituire gruppi di lavoro o avvalersi di collaboratori esterni.

Articolo 18 Delibere

¹ Il Comitato delibera per consenso.

² Qualora permangano divergenze di opinione è necessario procedere a una votazione e le decisioni sono prese a maggioranza dei membri del Comitato presenti. In caso di parità, decide il voto del copresidente in carica da meno tempo.

VI. Presidenza

Articolo 19 Composizione

¹ La Presidenza è composta da due copresidenti.

² I copresidenti provengono da regioni linguistiche diverse.

³ Almeno uno dei copresidenti deve essere rappresentante cantonale.

⁴ La Presidenza è nominata per due anni e può essere rieletta tre volte. Un'ulteriore nomina è ammessa dopo un'interruzione di almeno un mandato.

Articolo 20 Compiti

¹ La Presidenza presiede le sedute dell'Assemblea generale e quelle del Comitato.

² Prepara le sedute di entrambi gli organi e ne stabilisce gli ordini del giorno.

³ Opera in stretta collaborazione con la Segreteria, le affida incarichi e la sostiene dal punto di vista dei contenuti.

⁴ La Presidenza può prendere decisioni riguardanti affari di competenza del Comitato nel caso in cui, per fondati motivi, non siano ammessi rinvii.

⁵ Le decisioni di cui al capoverso 4 sono messe a verbale e comunicate tempestivamente al Comitato.

⁶ Il potere di firma a nome della Conferenza spetta a entrambi i copresidenti.

VII. Conferenze regionali

Articolo 21 Organizzazione e compiti

¹ Le Conferenze regionali, composte dai membri delle rispettive regioni, favoriscono la formazione delle opinioni in seno alla Conferenza, la condivisione di esperienze e la collaborazione tra Cantoni, Comuni e regioni.

² Le Conferenze regionali sono quattro: Svizzera latina, Svizzera nordoccidentale, Svizzera orientale e Svizzera centrale.

³ Le Conferenze regionali

- a) si organizzano autonomamente;
- b) decidono le modalità di collaborazione con la SEM;
- c) stabiliscono la composizione delle delegazioni comunali/regionali che le rappresenteranno all'Assemblea generale;
- d) propongono candidati per la nomina del Comitato;
- e) danno attuazione agli incarichi impartiti dall'Assemblea generale;
- f) sottopongono proposte al Comitato o all'Assemblea generale.

VIII. Segreteria

Articolo 22 Organizzazione e compiti

¹ La Conferenza dispone di una Segreteria permanente subordinata alla Presidenza.

² Su proposta del Comitato e con l'approvazione dell'Assemblea generale, la direzione della Segreteria può essere affidata a terzi.

³ Il Comitato definisce i compiti della Segreteria in uno specifico mansionario.

IX. Disposizioni finali

Articolo 23 Revisione dello statuto

¹ Il presente statuto può essere modificato in qualsiasi momento dall'Assemblea generale con il voto favorevole di due terzi dei membri presenti di cui all'articolo 11 capoverso 1.

² Le proposte di modifica sono allegate alla convocazione.

Articolo 24 Scioglimento

¹ La Conferenza può essere sciolta con il voto favorevole di due terzi dei membri presenti di cui all'articolo 11 capoverso 1. La proposta di scioglimento deve figurare all'ordine del giorno.

² Lo scioglimento della Conferenza è affidato al Comitato. Eventuali utili vanno versati a un'associazione che persegue scopi analoghi.

Articolo 25 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore, con l'approvazione da parte dell'Assemblea generale, l'11 novembre 2015 e sostituisce lo statuto del 17 novembre 2011.

Liestal, 11 novembre 2015

La Copresidente:

Il Copresidente: